



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 15 del 03.09.2020

OGGETTO :

Contributo della Provincia di Pescara al Comune di Cepagatti pr la realizzazione di lavori di sistemazione dell'intersezione stradale fra la S.C. "Via Pignatelli" e la S.P. 44b "Villanova - svincolo SS81". Accordo di programma del 21.01.2014. Proposizione azione legale per il recupero. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.05.2020, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2020- 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19.05.2020, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano della performance con connessa assegnazione delle risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 06.11.2019, relativa alla modifica della architettura organizzativa , nella quale è stabilito che l'Ufficio Cura del Contenzioso è affidato alla Segreteria Generale, e che, in particolare, il Segretario Generale cura l'istruttoria dei provvedimenti inerenti alla costituzione in giudizio dell'amministrazione;

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

POSTO che :

- In data 21.01.2014 veniva sottoscritto tra questo Comune e l'Amministrazione Provinciale di Pescara un Accordo di Programma per l'assegnazione di un contributo di € 120.000,00 finalizzato alla realizzazione dei lavori di "Sistemazione dell'intersezione stradale tra la S.C. Via Pignatelli e la S.P. 44b Villanova-svincolo SS81";
- Con determinazione n. 176 del 30.06.2016 veniva affidato l'incarico per la Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, Misure e Contabilità e redazione C.R.E. dell'opera di cui sopra;
- Con deliberazione di G.C. n. 86 in data 11.08.2017 si procedeva all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera, dell'importo complessivo di € 170.000,00, finanziata per € 120.000,00 con contributo provinciale come da Accordo di Programma del 21.01.2014 e per € 50.000,00 con fondi comunali mediante devoluzione di un mutuo precedentemente acceso dall'Amministrazione;

- Con determinazioni n. 3 del 04.01.2018, n. 193 del 30.05.2018 e n. 273 del 26.07.2018, i lavori venivano affidati all'Impresa GI.CA.RO eredi Cudemo srl giusto contratto di appalto rep. N. 745 del 07.03.2018;
- i lavori risultano ultimati, come documentato dagli atti tecnico-contabili e dal C.R.E., e a fronte dei lavori eseguiti la ditta esecutrice ha emesso regolari fatture elettroniche, al pari dei progettisti incaricati;
- Il Comune provvedeva ad eseguire i pagamenti a valere sulla quota a proprio carico, procedendo nel contempo a richiedere la quota di compartecipazione della Provincia di Pescara;
- Seppure la Provincia si sia impegnata in sede di sottoscrizione dell'Accordo di Programma a cofinanziare l'intervento per l'importo di € 120.000,00 ed abbia erogato la prima tranche di € 30.000,00, alla data odierna la medesima Amministrazione Provinciale, nonostante ripetute richieste e solleciti, non ha ancora provveduto ad erogare il rimanente importo di €90.000,00;
- Con nota Prot. n. 19822 del 06.09.2019 il Sindaco richiedeva formalmente al Presidente della Provincia di Pescara la convocazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 5 dell'Accordo di Programma, competente a vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo stesso, al fine di ottenere la risoluzione dell'impasse determinatosi, e preavvertendo che, in caso di mancata convocazione, l'Amministrazione comunale avrebbe dato corso con proprie risorse al pagamento dei lavori eseguiti e delle prestazioni professionali rese, e ad attivare conseguentemente le procedure di recupero delle somme a carico della Provincia di Pescara;
- La predetta nota è rimasta priva di ogni riscontro, nonostante lo stesso art. 5 preveda che la riunione debba tenersi non oltre venti giorni dalla presentazione della richiesta;
- Successivamente, questa Amministrazione comunale si è vista costretta ad effettuare le liquidazioni spettanti alla ditta esecutrice e ai professionisti incaricati con fondi del proprio bilancio, anticipando dunque per cassa le somme per conto della Provincia, all'unico scopo di evitare aggravii per interessi legali e moratori sulle fatture già emesse da tempo;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 61 del 29.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: << Contributo della Provincia di Pescara al Comune di Cepagatti per la realizzazione di lavori di sistemazione dell'intersezione stradale fra la S.C. "Via Pignatelli" e la S.P. 44b "Villanova – svincolo SS81". Accordo di programma del 21.01.2014. Proposizione azione legale per il recupero >> con la quale si stabiliva:

"1. di avviare, per le motivazioni esposte in premessa narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, una azione legale per il recupero delle somme che la Provincia è tenuta a trasferire a questo Ente, in forza dell'accordo più volte richiamato, per un totale di € 90.000,00, ai fini del reintegro della disponibilità di cassa di questo ente, gravemente incisa dall'esborso sostenuto;

2. di dare atto che il Sindaco procederà al conferimento del mandato ad litem per rappresentare e difendere il Comune nel procedimento di cui trattasi;

3. di rimettere al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico professionale di patrocinio a un legale esterno;

4. di dare mandato allo stesso Segretario Generale per l'impegno della conseguente spesa, fatto salvo ciò che stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio."

CONSIDERATO che l'Ente non dispone di un ufficio legale, e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente;

RICHIAMATO l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi
[...]
- d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza, divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

[....]

ATTESO che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”;*

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita;

DATO ATTO che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere a mezzo PEC in data 05.06.2020 n. 3 preventivi di spesa per il patrocinio legale necessario alla introduzione della procedura in parola a n. 3 legali iscritti nella short list adottata dal Comune, assegnando il termine del 15.06.2020 per il riscontro;

RILEVATO che nel termine assegnato sono pervenuti n. 3 preventivi e che il più conveniente risulta essere quello dell'Avv. Andrea Ramondetti De Carolis, il quale contempla, per l'attivazione del procedimento monitorio, l'applicazione dei valori minimi di tariffa per un importo di € 1.068, ulteriormente ridotto del 20%, quindi per € 854,40 oltre spese generali 15%, cassa avvocati 4% e Iva 22% per un totale di € 1.246,67 al lordo della ritenuta d'acconto;

RITENUTO dunque, di affidare in via diretta all' Avv. Andrea Ramondetti del Foro di Pescara l'incarico di patrocinio legale del Comune di Cepagatti nel procedimento di cui all'oggetto;

RILEVATO che:

- il citato professionista ha reso apposita dichiarazione relativa alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, acclusa alla nota pervenuta al protocollo comunale n. 17.964 del 02.09.2020 congiuntamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- nella medesima nota il professionista ha altresì quantificato il contributo unificato in € 650,00, e comunicato che non sono dovuti bolli né spese di notifica;

DATO ATTO che il CIG assegnato dall' Anac è il n. Z8C2E272B2;

RILEVATO che è inoltre necessario procedere ad impegnare la spesa occorrente per il contributo

unificato, i bolli e le notifiche, a carico di questo Ente, quantificate dal professionista in presumibili €650,00;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

DETERMINA

Di affidare all'Avv. Andrea Ramondetti del Foro di Pescara, l'incarico di patrocinare, assistere e rappresentare il Comune di Cepagatti nella procedura giudiziaria esecutiva (procedimento monitorio) per il recupero delle somme che la Provincia è tenuta a trasferire a questo Ente, in forza dell'accordo di programma del 21.01.2014, per un totale di €90.000,00, ai fini del reintegro della disponibilità di cassa di questo ente, gravemente incisa dall'esborso sostenuto;

Di dare atto che l'incarico in parola è regolato dal disciplinare d'incarico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di impegnare la somma di €982,56 oltre cassa previdenza avvocati e iva per un totale di €1.246,67 al lordo della ritenuta d'acconto al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e., occorrente per la corresponsione del compenso al predetto professionista;

Di impegnare altresì, in favore dello stesso professionista, la somma presuntiva di €650,00 sempre sul Cap. 139/10 occorrente per il pagamento del contributo unificato, dei bolli e delle notifiche;

Di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere il disciplinare d'incarico per accettazione;

Di dare atto che l'incarico si intenderà perfezionato solo con la sottoscrizione del disciplinare di incarico;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2019;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

DI demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione

dell' Amministrazione trasparente ai sensi dell' art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell' art. 29 del D.Lgs 50/2016.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L' anno Duemilaventi, il giorno _____ del mese di settembre

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 5 ai sensi del provvedimento sindacale n. 20 Prot. n. 11.236 del 21.05.2019;

E

l' Avvocato Andrea Ramondetti, con studio in Montesilvano (PE) Viale Europa n. 79 , codice fiscale

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve avviare una procedura giudiziaria esecutiva (procedimento monitorio) per ottenere il recupero delle somme che la Provincia è tenuta a trasferire a questo Ente, in forza dell' accordo di programma del 21.01.2014, per un totale di €90.000,00, già anticipati dal Comune stesso, ai fini del reintegro della disponibilità di cassa gravemente incisa dall' esborso sostenuto;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di introdurre la predetta procedura, rimettendo al Segretario generale l' adempimento di conferire l' incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____ si procedeva alla individuazione e nomina dell' avvocato cui affidare l' incarico della difesa nella persona dell' Avv. Andrea Ramondetti;
- che con la medesima determinazione si effettuava l' impegno di spesa per euro 1.246,67 al capitolo 139/0 della gestione in conto competenza del predisponendo bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell' Ente con il numero 11.105 del 08.06.2020 che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all'Avv. Andrea Ramondetti l'incarico di patrocinare l'Ente nella procedura giudiziaria esecutiva meglio descritta negli atti amministrativi sopra richiamati;

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stato previamente reso noto al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera già assunto a prot. n. 11.105/2020 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, al legale nominato verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, già concordato nel richiamato preventivo agli atti dell'Ente.

4) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare. Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: Z8C2E272B2.

5) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto.

6) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

7) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

8) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupata in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

9) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale

rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

10) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

11) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

12) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

13) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

14) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti;

15) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to. PICA STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PICA STEFANIA

Data visto 03/09/2020

**N. 15 DEL 03.09.2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL
SEGRETARIO COMUNALE.**

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000

Cepagatti, li 03/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 03.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PICA STEFANIA